

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2022, n. 1859

**Approvazione di modifica urgente al Regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 21 “Regolamento per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde” attuativo dell’art. 42 della l.r. n. 19/2010.**

**L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio RUNTS Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo e della Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, riferisce quanto segue.**

In data 24 agosto 2012 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il regolamento regionale 20 agosto 2012, n. 21 (Regolamento per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde), attuativo dell’articolo 42 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

Al fine di adeguare le previsioni regolamentari alle novelle legislative sopravvenute si rende necessario modificare l’articolo 4, comma 2, del regolamento citato.

Si richiama al riguardo quanto previsto in materia di professioni non organizzate dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):

“Art. 7 (Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4; e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8 (Validità dell’attestazione )

1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Art. 9 (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2. 2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.”.

La successiva evoluzione normativa ha sancito il formale riconoscimento, la promozione e la tutela della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).

L'articolo 34 ter della legge 21 maggio 2021 n. 69 di conversione del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, infatti, introduce il formale riconoscimento da parte della Repubblica delle figure dell'interprete in LIS e dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Prevede altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il DPCM 10 gennaio 2022 recante 'Disposizioni in materia di professioni in Interprete in Lingua dei Segni Italiana' stabilisce all'articolo 1 che: "L'interprete in lingua dei segni italiana, anche denominata LIS, e lingua dei segni italiana tattile, anche denominata LIST, è un professionista specializzato nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST e svolge la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili" e che: "La professione di interprete di cui al comma 1 è esercitata informa non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all'art. 2, ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell'art. 9 della medesima legge”.

Appare dunque evidente che l'attuale formulazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento regionale 21/2012 non sia più coerente con il quadro normativo sopra delineato e necessiti di essere modificato nei termini di seguito esposti.

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.**

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. K) della L.R. 7/1997 (art 42 della legge regionale 31 dicembre 2010 n. 20) propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la proposta dell'Assessore al Welfare;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifica urgente al Regolamento regionale 20 agosto 2012 n. 21", allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere lo schema di regolamento approvato, a cura della Segreteria Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della adozione definitiva, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art. 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della l.r. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente

Servizio RUNTS Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale,  
disabilità e invecchiamento attivo  
Dott.ssa Silvia Visciano

La Dirigente di Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà

Laura Liddo

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento **NON** ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Welfare

Valentina Romano

L'ASSESSORE AL WELFARE

Rosa BARONE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA****LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione sopra riportata;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

**DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la proposta dell'Assessore al Welfare;
2. di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto "Modifica urgente al Regolamento regionale 20 agosto 2012 n. 21, allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della adozione definitiva, del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ricorrendo alla procedura di urgenza prevista dall'art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014.
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



LAURA LIDDO  
07.12.2022  
08:03:25 UTC

**REGIONE PUGLIA**

**Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale**

***Dipartimento WELFARE***

**Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà**

**Allegato 1**

**Modifica urgente al Regolamento Regionale 20 agosto 2012, n. 21 "Regolamento per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde"**

**Art. 1****Modifica all'articolo 4 del R.R. 20 agosto 2012, n. 21**

1. Il comma 2 dell'articolo 4, rubricato Tipologie di iniziative finanziabili, è sostituito come segue:

“2. I contributi regionali possono finanziare esclusivamente l'impiego di professionisti Interpreti LIS la cui professione è esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2022 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile), ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto 1, sono in possesso della attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.”.